REGOLAMENTO (CEE) N. 3145/78 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1978

recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari di Malta (1979)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

visto il regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3058/75 (2), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando che, ai sensi dell'allegato I dell'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta (4), la Comunità deve sospendere parzialmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili a determinati prodotti ; che sembra inoltre opportuno adattare o completare, a titolo provvisorio, alcuni dei vantaggi tariffari previsti dall'allegato precitato ; che è quindi opportuno, per i prodotti originari di Malta enumerati nell'elenco del presente regolamento, che la Comunità sospenda, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1979, ai livelli indicati accanto a ciascuno di essi, l'elemento fisso dell'imposizione applicabile alle merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69, ovvero il dazio doganale applicabile agli altri prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1979 i prodotti originari di Malta che figurano nell'allegato sono ammessi all'importazione nella Comunità ai dazi doganali indicati a lato di ciascuno di essi.

2. Per l'applicazione del presente regolamento, le regole d'origine sono quelle in vigore in ogni momento per l'applicazione dell'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta.

Articolo 2

Quando le importazioni dei prodotti che beneficiano del regime previsto dall'articolo 1 si effettuano nella Comunità in quantitativi o a prezzi tali che arrecano o minacciano di arrecare un danno grave ai produttori comunitari di prodotti similari o di prodotti direttamente concorrenti, la riscossione dei dazi doganali della tariffa doganale comune può essere parzialmente od integralmente ripristinata per i prodotti di cui trattasi. Tali misure possono ugualmente essere adottate in caso di danno grave o di minaccia di danno grave limitatamente ad una sola regione della Comunità.

Articolo 3

1. Allo scopo di assicurare l'applicazione dell'articolo 2, la Commissione può decidere mediante regolamento il ripristino, per un periodo determinato, della riscossione dei dazi doganali.

2. Quando l'azione è chiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un periodo massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda ed informa gli Stati membri del seguito riservato alla domanda stessa.

3. Ogni Stato membro può denunciare al Consiglio la misura della Commissione entro un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno della comunicazione. La denuncia al Consiglio non ha effetto sospensivo. Il Consiglio si riunisce immediatamente e può, a maggioranza qualificata, modificare od annullare la misura di cui trattasi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

Otto Graf LAMBSDORFF

(1) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 306 del 25. 11. 1975, pag. 3.
(3) GU n. C 261 del 6. 11. 1978, pag. 45.
(4) GU n. L 61 del 14. 3. 1971, pag. 3.

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :	
	A. Carni :	
	III. della specie suina :	
	b) altre	esenzione
02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate :	
	ex A. di piccioni domestici	7 %
	ex B. di selvaggina con pelo, congelate	esenzione
	C. altre :	
	ex I. Cosce di rane	esenzione
	II. non nominate	esenzione
04.06	Miele naturale	25 %
05.03	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie :	
	B. altri	esenzione
07.01	Ortaggi o piante mangerecce, freschi o refrigerati :	
	ex T. altri :	
	— Abelmosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus (L.) Moench) ; Moringa oleifera « Drumsticks ».	esenzione
08.08	Bacche fresche :	
	F. altre	6 %
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali :	
	C. altri acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione	esenzione
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :	
	A. di fegato :	
	I. di oca o di anatra	14 %
	B. altre :	
	II. di selvaggina o di coniglio :	
	— di selvaggina	9 %
	— di coniglio	14 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
16.02 *(seguito)*	III. non nominate :	
	b) altre :	
	1. contenenti carne e frattaglie della specie bovina :	
	ex bb) non nominate :	
	— Preparazioni e conserve di lingue di animali della specie bovina	17 %
	2. non nominate :	
	aa) di ovini	18 %
	bb) altre	16 %
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico :	
	B. Tartufi	14 %
	D. Asparagi	20 %
	E. Crauti	16 %
	ex F. Capperi	12 %
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri :	
	A. con densità superiore a 1,33 a 15 °C :	
	III. altri :	
	ex a) di valore superiore a 30 UCE per 100 kg di peso netto :	
	— Frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	15 %
	b) di valore uguale o inferiore a 30 UCE per 100 kg peso netto :	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % :	
	— Frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi meloni e cocomeri	15 % + (P)
	ex 2. altri :	
	— Frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	15 %
	B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 °C :	
	II. altri :	
	a) di valore superiore a 30 UCE per 100 kg peso netto :	
	2. di pompelmi e di pomeli	8 %
	ex 3. di altri agrumi :	
	aa) con zuccheri addizionati	13 %
	bb) altri	13 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
20.07 *(seguito)*	6. di altre frutta e ortaggi :	
	ex aa) con zuccheri addizionati :	
	— di frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	10 %
	— di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche	17 %
	ex bb) altri :	
	— di frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	10 %
	— di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche	18 %
	7. Miscugli :	
	ex bb) altri, esclusi i miscugli contenenti, isolati o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche :	
	11. con zuccheri addizionati	17 %
	22. non nominati	18 %
	b) di valore uguale o inferiore a 30 UCE per 100 kg peso netto :	
	2. di pompelmi o di pomeli :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	8 % + (P)
	bb) altri	8 %
	4. di altri agrumi :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	14 % + (P)
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	14 %
	cc) senza zuccheri addizionati	15 %
	7. di altre frutta e ortaggi :	
	ex aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % :	
	— di frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	10 % + (P)
	— di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche	17 % + (P)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
20.07 *(seguito)*	ex bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % :	
	— di frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	10 %
	— di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche	17 %
	ex cc) senza zuccheri addizionati :	
	— di frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	10 %
	— di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche	18 %
	8. Miscugli :	
	ex bb) altri, esclusi miscugli contenenti, isolatamente o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche :	
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	17 % + (P)
	22. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	17 %
	33. senza zuccheri addizionati	18 %
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati :	
	A. Lieviti naturali vivi :	
	II. Lieviti di panificazione :	
	a) secchi	5 % + em
	b) altri	5 % + em
23.01	Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, di crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana ; ciccioli :	
	B. Farine e polveri di pesci, di crostacei o di molluschi	esenzione

Abbreviazioni :
(P) = prelievi.
em = elemento mobile.